

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1283-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

**Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa con l'Ungheria, firmato tre anni orsono. Tale accordo si inserisce nel quadro di altri firmati con gli Stati di nuova costituzione dell'Europa centro-orientale, ed è volto a promuovere collaborazione e scambi nel settore della difesa, anche mediante il sostegno e l'intesa delle imprese produttrici.

Dopo aver individuato gli organi politici ed amministrativi competenti all'applicazione, si prevede l'istituzione di un Comitato misto con compiti di collaborazione e consultazione fra i due Ministeri della difesa, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, e che permetterà la promozione della

cooperazione industriale per i materiali di difesa.

Saranno tutelati i dati classificati riservati e segreti di ciascuno dei due contraenti e per un ulteriore trasferimento a Paesi terzi sarà necessaria l'approvazione scritta sia del Governo sia degli enti produttori.

L'onere a carico del Tesoro è circoscritto alla partecipazione al Comitato misto, mentre altri oneri e funzioni graveranno direttamente sui fondi del Ministero della difesa. Dato l'interesse che l'accordo riveste per lo sviluppo dell'interscambio informativo e commerciale, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

5 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 1997-1999 e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 18 milioni **annui** per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio **1997-1999**, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni **1997** e **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1997**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*



